



Decisione n. 8416 del 10 marzo 2026

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

Composto da:

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. Avv. A. Scotti – Componente

Avv. N. Mincato – Componente

Prof. Avv. F. Greco – Componente supplente

Prof. Avv. C. Pilia – Componente supplente

Relatore: Prof. Avv. F. Greco

nella seduta del 2 marzo 2026, in relazione al ricorso n. 12007, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La presente controversia concerne il tema dell'illegittimo rifiuto, da parte dell'Intermediario, di includere un ETF nel deposito titoli PIR; tale circostanza avrebbe precluso al Ricorrente di poter beneficiare delle conseguenti agevolazioni fiscali.

Parte Ricorrente, dopo aver presentato reclamo, cui l'Intermediario ha dato riscontro in modo ritenuto insoddisfacente, si è rivolta, con l'assistenza di un procuratore, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie rappresentando quanto segue.

Questi i fatti ritenuti essenziali ai fini della soluzione della controversia, come emergenti dalle risultanze istruttorie del procedimento.

2. Il Ricorrente espone che, a partire dal 2017, è titolare di un *dossier* titoli specifico inerente agli strumenti finanziari PIR; nel 2021, ha acquistato sempre tramite l'Intermediario - che quindi ha permesso tale acquisto - un ETF cd. PIR (di seguito, "l'ETF") che è stato, per converso, collocato nel *dossier* principale. Nel marzo 2025, Parte Ricorrente aveva richiesto lo spostamento di tale ETF sul *dossier* PIR (di seguito, "*Dossier* PIR" o "Deposito PIR"), al fine di usufruire della normativa fiscale di favore nel caso di vendita con presenza di plusvalenza, ricevendo, però, dall'Intermediario risposta negativa giustificata sulla base della "policy aziendale" e non già per un impedimento normativo. Il Ricorrente non ritiene corretto tale *modus operandi*, sostenendo che, se l'Intermediario consente l'acquisto del prodotto, il cui aspetto fiscale è dirimente, e non vi sono impedimenti normativi – essendo, peraltro, già titolare di un *dossier* titoli dedicato PIR – non è dato comprendersi né, tantomeno, giustificarsi l'impossibilità di trasferimento su tale ultimo *dossier*.

Alla luce di quanto affermato, Parte Ricorrente chiede che l'Intermediario venga dichiarato tenuto a trasferire l'ETF sul *Dossier* PIR.

3. L'Intermediario si è costituito nel presente procedimento, depositando proprie deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso.

Più nel dettaglio, l'Intermediario, in via pregiudiziale, eccepisce l'inammissibilità del ricorso per difetto di competenza dell'Arbitro, per due ordini di ragioni:

- il Regolamento ACF prevede che il Collegio conosca delle domande risarcitorie e, in via incidentale, "*ove necessario ai fini di decidere sulle richieste di natura restitutoria, anche le domande di annullamento, risoluzione e rescissione del contratto, nonché ogni altra azione di impugnativa negoziale*"; non sarebbe, per contro, previsto un suo ambito di intervento avente ad oggetto obblighi di *facere*.
- Il servizio oggetto di contestazione riguarderebbe il deposito titoli e le motivazioni sottese alla domanda atterrebbero alla materia fiscale, ambito che, come noto, non rientra nella cognizione dell'ACF. Infatti, l'art. 4 del Regolamento ACF stabilisce che "*l'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e*

intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori” nell’ambito dei servizi di investimento e della gestione collettiva del risparmio. Ne discenderebbe, quindi, l’inammissibilità del ricorso anche per difetto di competenza per materia dell’Arbitro.

Nel merito del ricorso, il Resistente fornisce la propria ricostruzione dei fatti, rappresentando che:

- Parte Ricorrente è titolare del rapporto di conto corrente e deposito titoli ed è parte di un contratto per la prestazione dei servizi di investimento, sottoscritto il 28 ottobre 2011;
- il 13 aprile 2017, il Ricorrente ha sottoscritto anche un contratto per l’accensione di un ulteriore conto di deposito titoli, dedicato all’investimento nei c.d. PIR al fine di beneficiare del regime di esenzione dalle ritenute e imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria derivanti dagli investimenti;
- in esecuzione di tale richiesta, è stato aperto un *dossier* e, in occasione della sottoscrizione di tale ultimo contratto, il Ricorrente ha espressamente preso atto che *“La Banca offre la possibilità di accedere a tali benefici solo tramite la sottoscrizione/conferimento di quote OICR che attuano una politica di investimento coerente con i vincoli previsti dalla Legge Citata di cui la Banca sia collocatrice, e - pertanto, sino a diversa indicazione della Banca non sarà [...] possibile disporre il conferimento nel PIR, né ricevere, in relazione allo stesso, consulenza o disporre ordini di [... sua] iniziativa, con riferimento a strumenti/prodotti finanziari diversi dalle quote dei citati OICR”*;
- il Ricorrente avrebbe, inoltre, dichiarato di essere consapevole e di accettare che *“La Banca non accetterà né, comunque, darà seguito ad ordini di sottoscrizione/conferimento di strumenti finanziari, a valere sul PIR, che non siano effettuati nel rispetto della normativa in parola e della limitazione di cui al precedente paragrafo”*;

- il 4 maggio e il 2 novembre 2017, il Ricorrente ha sottoscritto, a valere sul *Dossier PIR*, complessive n. 2.607,47 quote di un fondo che sono tutt'ora da lui detenute;
- il 25 maggio 2021, il Ricorrente ha acquistato, a valere sul dossier ordinario n. 20 quote dell'ETF;
- nel marzo del 2025, il Ricorrente ha richiesto “*lo spostamento di tale ETF sul dossier PIR al fine di usufruire della normativa fiscale di favore nel caso di vendita con presenza di plusvalenza*”.

Così ricostruiti i fatti, l'Intermediario sottolinea che, in linea con le previsioni contrattuali accettate dal Ricorrente, ha comunicato che “*gli ETF non possono essere né trasferiti né acquistati sul dossier PIR*”. Parte Resistente precisa, inoltre, che il Ricorrente ha espressamente accettato che “*la Banca offre la possibilità di accedere a tali benefici solo tramite la sottoscrizione/conferimento di quote OICR*” e che “*sino a diversa indicazione della Banca non sarà [...] possibile disporre il conferimento nel PIR [...] con riferimento a strumenti/prodotti finanziari diversi dalle quote dei citati OICR*”.

Sarebbe, dunque, evidente che il Ricorrente, in via preventiva rispetto all'acquisto dell'ETF, fosse stato chiaramente informato che gli strumenti diversi dalle quote OICR non potessero essere trasferiti, né, tantomeno, acquistati a valere sul *Dossier PIR*, indipendentemente dalla loro conformità alla normativa fiscale in questione e che avesse espresso il suo consenso informato, preciso e inequivocabile alla predetta modalità operativa.

In conclusione, l'Intermediario ritiene che, anche laddove non si ritenga di accogliere le formulate eccezioni di inammissibilità, il ricorso debba essere rigettato nel merito, perché infondato.

4. Il Ricorrente si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni integrative, con le quali ha, in primo luogo, contestato le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate da controparte; segnatamente:

i) la domanda formulata sarebbe ammissibile, perché il motivo del contendere sarebbe riferito a una mancanza di correttezza e trasparenza in merito a un

investimento e, quindi, rientrerebbe pienamente nell'ambito di operatività dell'Arbitro;

ii) non sussisterebbe alcuna incompetenza per materia del Collegio, perché la domanda ha ad oggetto unicamente lo spostamento di un titolo su un deposito specifico in essere e non l'interpretazione di una materia fiscale, già di per sé assolutamente chiara.

Nel merito, il Ricorrente rileva che:

- come correttamente evidenziato dall'Intermediario, la sottoscrizione in data 13 aprile 2017 del contratto relativo al Deposito PIR che è stata allegata da controparte riporta che l'Intermediario offre la possibilità di accedere a tali benefici solo tramite la sottoscrizione/conferimento di quote di OICR di cui sia collocatrice;
- il prodotto acquistato tramite l'Intermediario il 25 maggio 2021 è un OICVM che soddisfa i requisiti richiesti dalla normativa PIR ed è emesso dalla "*stessa casa di investimento*" del prodotto PIR già presente nel suo *Dossier* PIR;
- sarebbe, pertanto, ovvio che l'acquisto di un prodotto PIR è anche determinato dalla opportunità di usufruire del beneficio fiscale.

Ciò rilevato, Parte Ricorrente afferma che, in assenza della possibilità di avvalersi dei vantaggi fiscali, non avrebbe effettuato l'investimento: l'Intermediario avrebbe, conseguentemente, mancato di correttezza e trasparenza.

5. L'Intermediario ha presentato memoria di replica, insistendo per il rigetto integrale del ricorso, evidenziando ulteriormente che:

- a pag. 3 del suddetto contratto PIR, il Ricorrente ha dichiarato di essere titolare di un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi bancari e finanziari che disciplina, *inter alia*, il servizio di collocamento nell'ambito del quale intendeva "*sottoscrivere quote di OICR che attuano politiche di investimento coerenti con i vincoli previsti dalla Legge n. 232/2016 (i 'Fondi PIR')*";
- gli unici strumenti finanziari trasferibili nel *Dossier* PIR sono, quindi, gli OICR per i quali l'Intermediario stesso presta il servizio di collocamento, ossia fondi comuni di investimento e SICAV;

- gli ETF, come quello oggetto della richiesta, non rientrerebbero in tale categoria in quanto, con riferimento a tale tipologia di strumenti, l'Intermediario presta esclusivamente il servizio di esecuzione ordini;
- tale distinzione è chiaramente illustrata nel Documento Informativo messo a disposizione del Ricorrente, il quale ha dichiarato di averlo ricevuto, letto attentamente e compreso in occasione della sottoscrizione del contratto per l'apertura del rapporto;
- tale documento, oltre ad essere stato reso disponibile al Ricorrente, nella versione di volta in volta aggiornata, anche in occasione della pubblicazione dell'estratto conto di marzo 2014 e delle modifiche introdotte dalla normativa MiFID II, in vigore dal 3 gennaio 2018, è sempre consultabile sul sito internet dell'Intermediario, nella versione tempo per tempo vigente;
- come indicato nel citato Documento Informativo, dunque, gli ETF sono strumenti finanziari negoziati in Borsa come le azioni e per tale tipologia di strumenti negoziati sul mercato domestico, l'Intermediario presta - e ha effettivamente prestato nei confronti del Ricorrente, con riferimento all'ordine di acquisto dell'ETF dedotto in lite - il servizio di esecuzione ordini per conto dei clienti, anche mediante negoziazione in conto proprio;
- nella tabella riepilogativa contenuta nel Documento Informativo, nella quale sono sintetizzate le tipologie di prodotti finanziari offerti dall'Intermediario e i relativi servizi di investimento prestati per ciascuno di essi, è chiaramente evidenziato che, con riferimento agli ETF la Banca non presta il servizio di collocamento.

Alla luce di quanto esposto, secondo l'Intermediario, risulterebbe evidente che l'ETF acquistato dal Ricorrente nel 2021 non potesse rientrare tra gli strumenti previsti per l'inserimento nel *Dossier* PIR, essendo del tutto irrilevante la circostanza che tale ETF possa essere qualificato come una particolare tipologia di OICR e/o che sia conforme ai requisiti fiscali previsti dalla normativa PIR.

Infine, Parte Resistente ritiene poco verosimile l'affermazione del Ricorrente secondo cui, in assenza dei benefici fiscali sottesi, non avrebbe effettuato l'investimento in quanto, a prescindere dai vantaggi fiscali, lo strumento acquistato

è destinato a qualsiasi investitore interessato ad accrescere il valore dell'investimento nel periodo di detenzione. D'altronde, il Ricorrente aveva chiesto il trasferimento dell'ETF nel *Dossier* PIR solo dopo quattro anni il suo acquisto, circostanza difficilmente compatibile con l'affermazione per cui l'investimento sarebbe stato effettuato per beneficiare del regime fiscale previsto dalla normativa PIR.

In estrema sintesi, l'Intermediario sostiene che il Ricorrente ha ricevuto adeguata informativa preventiva circa le caratteristiche e le limitazioni operative del *Dossier* PIR, su cui ha espresso il proprio consenso informato al momento della sottoscrizione del relativo contratto.

DIRITTO

I. In via preliminare, va detto che le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall'Intermediario non sono condivisibili.

Con riguardo alla domanda conclusiva del Ricorrente – finalizzata a ottenere l'inclusione dell'ETF nel deposito PIR – si osserva che, in linea generale, non è precluso all'ACF l'esame di domande aventi ad oggetto un *facere*, sicché essa non può ritenersi in sé inammissibile.

È, difatti, orientamento oramai consolidato quello secondo cui, in ossequio al principio di atipicità della tutela, il ricorrente può formulare la domanda che meglio ritiene confacente a soddisfare il proprio interesse e che l'ACF può, dunque, conoscere anche di domande diverse da quelle tipicamente finalizzate ad ottenere una somma di denaro (*ex multis, cfr.* Decisione ACF n. 7494 del 19 luglio 2024).

Con riferimento all'eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di competenza per materia dell'Arbitro, sull'assunto che si tratterebbe di controversia inerente al servizio di deposito titoli e alla materia fiscale – questioni che, ad avviso del Resistente, non rientrerebbero nell'ambito di cognizione dell'ACF – non può non rilevarsi che il Ricorrente ha qualificato come determinante, ai fini della sottoscrizione dell'ETF, il fatto che lo stesso, essendo PIR *compliant*, gli avrebbe consentito di avvantaggiarsi dei relativi benefici fiscali. Ebbene, articolata in questi termini, la contestazione formulata da parte attrice evoca una condotta poco

trasparente da parte dell'Intermediario sui risvolti fiscali dell'investimento, potenzialmente incidente sulla volontà del Ricorrente a determinarsi nel senso della sottoscrizione dell'ETF e, in quanto tale, idonea a radicare la competenza di quest'Arbitro.

2. Venendo, dunque, al merito, il ricorso non può essere accolto per le ragioni di seguito rappresentate.

La controversia concerne, come detto, il presunto illegittimo rifiuto da parte dell'Intermediario di accludere l'ETF, acquistato dal Ricorrente nel 2021, nel deposito PIR, di cui era già intestatario a partire dal 2017, così impedendogli di avvalersi della normativa fiscale di favore prevista, appunto, per i cc.dd. "PIR".

Ora, come noto, i "Piani Individuali di Risparmio" sono stati introdotti e disciplinati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, commi 100 - 114, al fine di incentivare, mediante la concessione di vantaggi sul piano fiscale, gli investimenti di medio e lungo periodo.

I PIR costituiscono, in buona sostanza, dei "contenitori", all'interno dei quali possono confluire investimenti nel rispetto di alcuni specifici criteri di allocazione stabiliti dallo stesso legislatore; pur tuttavia, la circostanza che un investimento sia coerente per caratteristiche e struttura con quelli astrattamente indicati dalla legge non radica di per sé l'obbligo dell'intermediario di recepirlo, almeno tutte quelle volte che quest'ultimo ne abbia previamente definito il perimetro e abbia limitato i prodotti in esso allocabili (*cfr.* Decisione ACF n. 1608 del 29 maggio 2019, adottata in relazione ad una fattispecie simile a quella oggetto del presente ricorso e nei confronti del medesimo intermediario).

Con precipuo riferimento alla vicenda in esame, nel contratto avente ad oggetto il Deposito PIR, concluso *inter partes* il 14 aprile 2017, il Ricorrente "*Ferme le condizioni previste dalla Legge citata per beneficiare delle agevolazioni fiscali dei PIR*" prendeva "*ATTO CHE - la Banca offre la possibilità di accedere a tali benefici solo tramite la sottoscrizione/conferimento di quote di OICR che attuano una politica di investimento coerente con i vincoli previsti dalla Legge citata [Legge n. 232/2016; n.d.r.] di cui la Banca sia collocatrice, e - pertanto, sino a diversa indicazione della Banca, non sarà [...] possibile disporre il conferimento nel PIR,*

né ricevere, in relazione allo stesso, consulenze o disporre ordini di [...] iniziativa, con riferimento a strumenti/prodotti diversi dalle quote dei citati OICR”.

Tale presa d’atto, nel contratto, veniva evidenziata in grassetto. A ciò si aggiunga che l’attenzione del cliente su tale pattuizione veniva espressamente richiamata da una clausola –l’unica insieme alla precedente a essere espressa in grassetto – approvata mediante apposita sottoscrizione, con cui Parte Ricorrente ha dichiarato “*di aver soffermato [...] particolare attenzione sul paragrafo - evidenziato in grassetto nel presente atto - in ordine agli OICR sottoscrivibili/conferibili nell’ambito del PIR, che approv[a]specificamente, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 comma 2 cod. civ.”.*

In buona sostanza, il Piano Individuale di Risparmio disciplinato nel contratto stipulato con il Ricorrente contemplava la possibilità di accedere ai benefici fiscali per il caso di sottoscrizione di quote di OICR collocati dall’Intermediario stesso, mentre le evidenze in atti consentono di affermare che l’ETF che il Ricorrente intendeva trasferire nel Deposito PIR (sebbene appartenente al *genus* OICR) era stato sottoscritto nell’ambito del servizio di esecuzione ordini e non era collocato dall’Intermediario stesso.

Ciò essendo, se, per un verso, può affermarsi che uno strumento finanziario per essere incluso nel *Dossier* PIR deve avere i requisiti prescritti dalla normativa di riferimento (soggettivi del richiedente, di importi massimi investiti, periodo minimo di detenzione, etc.), corrisponde, del pari, al vero che la disciplina primaria non pone particolari vincoli o preclusioni all’autonomia negoziale delle parti.

Come già rilevato, la previsione che indicava espressamente che si potesse accedere ai benefici fiscali PIR, non solo rispettando le prescrizioni normative, ma unicamente per gli OICR di cui la Banca era collocatrice, era stata debitamente evidenziata, anche graficamente, all’investitore, che ne aveva specificatamente accettato il contenuto. Di talché, può ritenersi che il rifiuto opposto dall’Intermediario di trasferire l’ETF nel *Dossier* PIR sia del tutto in linea con la disciplina pattizia convenuta tra le parti e non violi il canone della correttezza, perché rispondente a una ben precisa, e del tutto lecita, clausola contrattuale, le cui

implicazioni l'odierno Ricorrente era ben in grado di debitamente cogliere al momento della conclusione del contratto.

PQM

Il Collegio non accoglie il ricorso.

Il Presidente
Firmato digitalmente da
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi